

A cura di Deborah Di Rosa

# ANF 2019: cambiano importi e procedure di richiesta ed erogazione

Categoria: **Previdenza e lavoro**  
Sottocategoria: **INPS**

Il diritto del lavoratore a percepire gli ANF è garantito dalla legge che prevede l'automaticità di questa prestazione, che viene erogata dall'INPS, talvolta per il tramite del datore di lavoro, a prescindere dalla effettiva regolarità contributiva dell'azienda. Quest'anno la disciplina degli ANF è stata oggetto di profonde modifiche, non soltanto per quanto riguarda gli importi erogabili, che vengono aggiornati ogni anno, ma con riferimento alle procedure e alle regole di richiesta, determinazione ed erogazione degli importi spettanti. Tutto il processo risulta essere telematizzato ed è l'INPS ad effettuare l'individuazione della fascia di reddito di riferimento per ciascun lavoratore e, di conseguenza, dell'importo teoricamente spettante. Il datore di lavoro procede invece alla determinazione degli ANF da erogare ogni mese in base all'effettivo orario di lavoro svolto. Vediamo in dettaglio tutte le novità.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Nuova procedura di richiesta</b> .....	5
<b>Nuova procedura datore di lavoro</b> .....	6
<b>Riferimenti normativi</b> .....	7
<b>Allegato 1</b>	
L'Esperto risponde.....	8

### Premessa

L'assegno al nucleo familiare è uno strumento di sostegno erogato dall'Inps in favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati o percipienti di Naspi da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari includano più di un componente e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.



**OSSERVA** - A partire dallo scorso mese di aprile l'Istituto ha disposto l'applicazione di nuove regole e procedure per la richiesta, il procedimento autorizzatorio e l'erogazione di questo strumento di sostegno al reddito delle famiglie e il processo è stato interamente telematizzato: oltre che attraverso il servizio WEB, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.

Soltanto le domande presentate dagli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) continueranno a mantenere la modalità cartacea (modello ANF/DIP - cod. SR16).

Cambia anche la procedura di erogazione degli ANF: il datore di lavoro mantiene la funzione di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare ma gli importi teorici spettanti al lavoratore vengono determinati direttamente dall'INPS.

### Individuazione del nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in via generale:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il richiedente l'assegno;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia o il soggetto unito civilmente;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i figli e gli equiparati aventi età inferiore ai 18 anni;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i figli o equiparati maggiorenni inabili;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i figli di età superiori ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 compiuti purché studenti e apprendisti, se facenti parte di un nucleo familiare composto da almeno quattro figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i fratelli e le sorelle, i nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni, non coniugati, ovvero senza limite di età se inabili, orfani, senza diritto alla pensione di reversibilità.</li> </ul>

E' necessaria preventiva **esplicita autorizzazione da parte dell'INPS** al ricorrere di alcune fattispecie definite dalla legge:

- nel caso in cui si intenda includere nel nucleo familiare soggetti particolari (come ad es. fratelli o sorelle);
- nel caso in cui potrebbe verificarsi una duplicazione di pagamento (es. in caso di separazione legale);

- laddove il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità contenuta nel modello ANF/DIP predisposto per la domanda;
- quando si intenda applicare l'aumento dei livelli reddituali previsto, ad esempio, in favore di nuclei monoparentali.

**Fasce di reddito e importi 2019**

L'INPS, nella Circolare n. 66 del 17 maggio 2019, ha provveduto ad aggiornare i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, e gli importi erogabili. Ai nuovi valori, che entreranno in vigore dall'1 luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020, è stato applicato un indice di rivalutazione pari all'1,1 per cento.



**INFORMA** - Alla circolare sono allegate le tabelle con l'analitica elencazione di tutti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.



**NOTA BENE** - Ogni anno, infatti, prima di procedere all'elaborazione delle retribuzioni del mese di luglio, il datore di lavoro deve ricalcolare l'importo dell'assegno da erogare. Quest'anno il ricalcolo degli importi teorici sarà effettuato direttamente dall'INPS, cui il lavoratore deve comunicare i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare e i redditi percepiti da ognuno con riferimento al periodo di imposta precedente.

**Tab.2 – Redditi rilevanti per il calcolo dell'ANF**

TIPOLOGIA DI REDDITO	RILEVANZA
Redditi complessivi assoggettabili all'Irpef	SI
Redditi tassabili prodotti all'estero	SI
Assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o divorzio	SI
Redditi esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria)	SI
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (rendite da Bot, da Cct, e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici)	SI
Arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione	SI
Trattamenti di fine rapporto	NO
Indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef	NO
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, pensionati di inabilità ai minori invalidi non deambulanti	NO

L'assegno matura in misura intera qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per:

- ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o comunque indennizzata, poiché assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.



In caso di settimana corta, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.



Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

#### Chi deve erogarli

Il pagamento degli ANF viene effettuato ordinariamente dal datore di lavoro **per conto dell'INPS**, in occasione del pagamento della retribuzione e con successivo conguaglio nella denuncia contributiva Uniemens.

L'assegno viene erogato **direttamente dall'Inps** nel caso in cui il richiedente sia:

- un lavoratore domestico;
- un operaio agricolo a tempo determinato (OTD);
- dipendente di datori di lavoro che hanno cessato l'attività o siano falliti;
- beneficiario di prestazioni previdenziali.



**OSSERVA** - I limiti di reddito al di sotto dei quali viene erogata la prestazione vengono aggiornati annualmente dall'INPS: nella determinazione dell'importo di riferimento rientrano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

La condizione preliminare per la sussistenza del diritto all'erogazione dell'assegno è data dalla circostanza che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente ed il reddito complessivo debba superare il 70%.

**Nuova procedura di richiesta**

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

<p>➤ WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);</p>	<p>➤ Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.</p>
---	---

Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro provvede poi al calcolo dell'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma indicata dall'Istituto individua dunque il tetto massimo di prestazione che può essere corrisposta su base mensile.



**INFORMA** - Non cambiano le modalità di erogazione degli importi: il pagamento avviene unitamente alla retribuzione mensile e il datore di lavoro opera poi il relativo conguaglio con le denunce contributive mensili.



**NOTA BENE** - Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, restano comunque valide.



Una volta ricevuta l'istanza telematica, l'INPS svolge un'attività istruttoria utile alla individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L'utente può prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.


In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modificano le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato

deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

**Nuova procedura datore di lavoro**

Il lavoratore può visualizzare gli importi calcolati dall'INPS accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata e dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale ha a sua volta accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF. Il datore ha accesso, all'interno del Cassetto previdenziale, all'applicazione "Consultazione Importi ANF", che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP):

- importi massimi spettanti, giornalieri e mensili;
- periodo di riferimento.



**NOTA BENE** - L'INPS invia al lavoratore richiedente un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

L'applicazione è rivolta ai seguenti soggetti:

- consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e intermediari provvisti di delega;
- associazioni di categoria;
- aziende e rappresentanti legali;

e consente di visualizzare le informazioni concernenti le domande di Assegno al Nucleo Familiare relative ai lavoratori per i quali si effettua la ricerca. È consentita la visualizzazione delle sole domande accolte.

È possibile ricercare informazioni:

- relative al singolo lavoratore, inserendo la matricola aziendale, il codice fiscale del lavoratore e il periodo (massimo sei mesi) rispetto al quale si vuole verificare l'esistenza di domande di Assegno al Nucleo Familiare;

- effettuare una richiesta massiva per tutti i lavoratori alle dipendenze di un'azienda, selezionando la matricola aziendale e il periodo di interesse (un mese alla volta).



**INFORMA** – I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, è stato istituito, nella sezione "DenunciaIndividuale" di "PosContributiva" del flusso Uniemens aziende con dipendenti, il nuovo elemento "InfoAggCausaliContrib", che dovrà essere valorizzato come segue:

- nell'elemento "CodiceCausale":
  - 0035: ANF assegni correnti;
  - L036: Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
  - H301: Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- nell'elemento "IdentiMotivoUtilizzoCausale", il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell'elemento "AnnoMeseRif", il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif", l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

#### Riferimenti normativi

- Art. 2, D.L. n. 69/1988;
- INPS, Circolare n. 87 del 16 giugno 2017;
- INPS, Messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017;
- INPS, [Messaggio n. 1777](#) dell'8 maggio 2019;
- INPS, [Messaggio n. 1430](#) del 5 aprile 2019;
- INPS, [Circolare n. 45](#) del 22 marzo 2019;
- INPS, Circolare n. 37 del 22 febbraio 2017;
- INPS, Messaggio n. 1028 del 37 marzo 2018;
- INPS, [Circolare n. 66](#) del 17 maggio 2019.

## Allegato 1

## L'Esperto risponde...

Oggetto: ANF per chi lavora all'estero

## QUESITO



Un lavoratore italiano che presta attività all'estero a quale sistema previdenziale deve richiedere gli ANF?

## SOLUZIONE

! L'individuazione del paese responsabile delle prestazioni previdenziali a favore di chi lavora all'estero va effettuata sulla base dello status del lavoratore e del luogo di residenza di quest'ultimo. La disciplina vigente prevede delle regole generali:

- in caso di **trasferimento in un altro paese dell'UE**, il lavoratore ha diritto alla copertura del sistema previdenziale locale ed è quindi soggetto al regime di prestazioni familiari previsto in quel paese;
- in caso di **distacco all'estero** per un breve periodo (inferiore a due anni) il lavoratore rimane "in carico" al regime previdenziale del suo paese di origine, e dunque
- va valutato anche il paese di residenza dei familiari a carico, se diverso da quello in cui si svolge la prestazione lavorativa.

Nel caso di un lavoratore che percepisca due tipologie di reddito da due Stati distinti ovvero di **due coniugi che si trovino a prestare attività lavorativa in due paesi diversi**, il diritto alla prestazione va valutato sulla base delle cosiddette "regole di priorità", partendo comunque dal presupposto che, in caso di discipline diverse, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il massimo delle prestazioni previste dai due paesi.

Il paese "secondario" sarà tenuto dunque al pagamento di un'integrazione equivalente alla differenza tra le due prestazioni.

La legge disciplina poi una serie di casi particolari:

1. **Genitore unico** che ha diritto alle prestazioni familiari in più di un paese: il diritto agli assegni familiari vale nel paese in cui il lavoratore è attivo professionalmente, anche se i figli risiedono in un altro paese;
2. **Genitori professionalmente** attivi in due paesi differenti: il genitore che lavora nel paese di residenza del figlio ha diritto agli assegni familiari. In caso di disparità degli importi degli assegni familiari, sarà possibile il versamento della differenza;
3. **Genitore che vive in un paese e lavora in un altro**: il paese nel quale viene svolta l'attività lavorativa è tenuto ad erogare le prestazioni familiari;
4. **Genitore che percepisce una pensione da due paesi diversi**: spetta in primo luogo al paese in cui vivono i figli di provvedere al versamento delle prestazioni familiari.



Se questi vivono in un paese dal quale non si percepisce alcuna pensione, verrà data priorità al paese nel quale il soggetto è stato assicurato per il periodo più lungo.

In ogni caso va tenuto presente che l'importo totale delle prestazioni familiari deve essere uguale alla soglia massima disponibile.

La domanda relativa alle prestazioni familiari può essere presentata in qualsiasi paese nel quale si ha diritto a riceverle e secondo le scadenze previste.